

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/370 DELLA COMMISSIONE**del 1° marzo 2017****che modifica la decisione di esecuzione 2014/909/UE prorogando il periodo di applicazione di alcune misure di protezione e modificando l'elenco di zone soggette a misure di protezione relative al piccolo coleottero dell'alveare in Italia**

[notificata con il numero C(2017) 1321]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione 2014/909/UE della Commissione ⁽³⁾ stabilisce alcune misure di protezione a seguito delle notifiche effettuate dall'Italia in relazione alla presenza del piccolo coleottero dell'alveare (*Aethina tumida*) nelle regioni Calabria e Sicilia. Essa si applica fino al 31 marzo 2017.
- (2) Il 18 gennaio 2017 l'Italia ha notificato alla Commissione i risultati delle ispezioni e delle indagini epidemiologiche effettuate a norma della decisione di esecuzione 2014/909/UE, nonché gli esiti della sorveglianza attiva per quanto riguarda la presenza del piccolo coleottero dell'alveare nelle regioni italiane interessate. Nello specifico, dopo un caso isolato nel novembre del 2014, causato dallo spostamento di alveari dalla Calabria ma rapidamente identificato, non sono state rilevate altre infestazioni in Sicilia. L'Italia ha deciso pertanto di eliminare la zona di protezione precedentemente istituita in Sicilia, mantenendo tuttavia la sorveglianza tanto nella precedente zona di protezione quanto nel resto della regione.
- (3) Le norme internazionali stabilite dall'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) raccomandano di effettuare cinque indagini annuali in seguito alla comparsa dei focolai prima di dichiarare l'indennità di un territorio. Alla fine del 2016 l'Italia ha già completato con buoni risultati due indagini annuali sulla Sicilia e si è impegnata a proseguire le indagini e a comunicare alla Commissione i relativi risultati nonché ogni eventuale cambiamento della situazione epidemiologica.
- (4) Sulla base inoltre della pertinente conclusione della missione di informazione del 13-17 giugno 2016 condotta dalla Commissione sulla salute delle api in Italia si può concludere che l'unica infestazione introdotta in Sicilia è stata efficacemente eradicata. La sorveglianza tuttora in atto in questa zona fornisce ulteriori garanzie al riguardo e contribuisce al riconoscimento dell'indennità del territorio a livello internazionale al momento opportuno.
- (5) Dal 2014 tuttavia sono state rilevate nuove infestazioni in Calabria, nello specifico 41 infestazioni nel 2016.
- (6) È quindi opportuno rimuovere la Sicilia dall'elenco delle zone soggette a misure di protezione a norma della decisione di esecuzione 2014/909/UE. Occorre tuttavia prorogare per la Calabria l'applicazione delle misure di protezione previste in tale decisione.
- (7) Il periodo di applicabilità e le misure in vigore dovrebbero essere riesaminati in qualsiasi momento alla luce di nuove informazioni sulla situazione epidemiologica nelle regioni italiane interessate.

⁽¹⁾ GUL 395 del 30.12.1989, pag. 13.⁽²⁾ GUL 224 del 18.8.1990, pag. 29.⁽³⁾ Decisione di esecuzione 2014/909/UE della Commissione, del 12 dicembre 2014, relativa ad alcune misure di protezione a seguito della presenza confermata del piccolo coleottero dell'alveare in Italia (GUL 359 del 16.12.2014, pag. 161).

- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2014/909/UE.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 4 della decisione di esecuzione 2014/909/UE è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

La presente decisione si applica fino al 31 marzo 2019.»

Articolo 2

La riga «Regione Sicilia: l'intera regione» è soppressa dalla tabella di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/909/UE.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 2017

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
